

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Contratto di incarico professionale per consulenza editoriale e giornalistica

FRA

L'ing. Paolo Stefanelli, nato a Palmanova il XXXX, Direttore Sostituto dell'Ente, nominato nell'incarico con DGR n. 1688 del 28 agosto 2015, competente alla stipulazione ai sensi degli articoli 17, comma 3, lett. b) e 21, comma 1, del Regolamento di organizzazione approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come successivamente modificato, in nome e per conto dell'**Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia**, con sede in Udine, Via Colugna n. 3 – codice fiscale 8000950305, di seguito "l'Ente o committente",

E

Il sig. **Alessandro DI GIUSTO**, nato a XXX il XXX, residente a XXX, codice fiscale DGSLSNXXX, Partita IVA XXX, di seguito in breve il "Contraente", si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

1. L'Ente, come sopra rappresentato, affida al sig. Alessandro Di Giusto che accetta assumendone le connesse responsabilità professionali, l'incarico a tempo determinato per consulenza editoriale e giornalistica a supporto della comunicazione istituzionale del Presidente Flaviano Fantin, oltre che della funzione di Direttore responsabile del Notiziario "Pesca e Ambiente" delegata dal Presidente al cons. Loris Saldan ;

ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'incarico comporta la collaborazione con il Presidente dell'Ente e con il Direttore responsabile del notiziario, per la realizzazione dei tre numeri previsti per l'anno 2016 del notiziario "Pesca e Ambiente", la partecipazione alle riunioni redazionali presso la sede dell'Ente, la selezione del materiale fotografico, la diffusione presso tutti i media regionali, comprese le televisioni, di notizie ed eventi.

ART. 3 – TERMINI

1. Il termine per la predisposizione delle attività elencate all'articolo 2 è di 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la data di consegna stabilita dal Comitato di Redazione e di 2 (due) giorni antecedenti la diffusione delle notizie prodotte.
2. L'efficacia dell'incarico è stabilita a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013 e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001.

ART. 4 – INADEMPIMENTO

1. In caso di ritardo si applica una penale di € 1,80 per ogni giorno di ritardo, fino al massimo di € 180,00. Qualora il ritardo superi i dieci giorni, si applica un'ulteriore penale di € 180,00 fermo restando l'addebito di ogni ulteriore danno al contraente inadempiente.

ART. 5 – COMPENSO

1. Il costo complessivo per l'Ente è fissato in euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed è da intendersi comprensivo dell'IVA e degli oneri a carico del committente.

ART. 6 – LIQUIDAZIONE

1. Il compenso di cui all'articolo 5 sarà liquidato entro trenta giorni dalla presentazione della relativa fattura.
2. Il pagamento avverrà a fronte della presentazione della fattura che dovrà recare, ai fini della normativa per la fatturazione elettronica, l'indicazione del Codice Univoco Ufficio: quello assegnato all' Ente è il seguente: **UFNWQF**.
3. L'Ente non rientra nell'elenco tassativo, di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, degli enti pubblici soggetti al regime di versamento dell'IVA denominato "split payment".
4. Il Contraente autorizza l'Ente, sollevandolo da ogni responsabilità al riguardo, a disporre il pagamento del compenso mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a Alessandro Di Giusto, giusta dichiarazione agli atti.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1. Il Contraente è vincolato alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie e informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. La proprietà degli elaborati prodotti nello svolgimento dell'incarico spetta al committente, senza il cui benessere nulla potrà essere diffuso.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Contraente autorizza il committente al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati stessi in conformità al D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196. I dati saranno trattati manualmente o per via informatica ai fini dell'espletamento delle obbligazioni derivanti dal contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario ai fini dell'esecuzione del contratto.

ART. 9 - DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972. Avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 10 - RICHIAMO DI NORME

1. Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto si applicano le vigenti norme in materia, ed in particolare le disposizioni di cui al Libro V, Titolo III del Codice Civile (articoli 2222 – 2238).
2. Al presente rapporto di consulenza si applicano, a pena di risoluzione in caso di inosservanza, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 30 gennaio 2015 e con decreto del Presidente della Regione n. 039/Pres. del 24 febbraio 2015. Il menzionato Codice è reperibile sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia in quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 11 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia sarà competente il foro di Udine.

Letto, approvato e sottoscritto.

UDINE, 6 giugno 2016

PER L'ENTE – ing. Paolo Stefanelli

IL CONTRAENTE – sig. Alessandro Di Giusto